



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 9 gennaio 2025

Provincia di Parma

Relazione di fine mandato 2021/2024

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119, Cost.;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione 2 – connessi all'obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (All. A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C);

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la Del. n.15/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la Sent. n. 5/2021 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti,

vista, altresì, la più recente Del. n. 15/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 201/20223/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

vista la propria Del. n. 16/2024/INPR del 20 marzo 2024, con la quale sono state approvate le "*Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)*";

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 138 del 06 agosto 2024 con il quale sono stati convocati i Comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio provinciale per il 29 settembre 2024;

vista la relazione di fine mandato 2021/2024 trasmessa, tramite l'applicativo Con.Te, dal Presidente della Provincia di Parma;

vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di Consiglio;

uditi nella Camera di Consiglio i relatori;

RITENUTO IN FATTO

La Provincia di Parma rientra tra le province che nel 2024 sono state interessate dal rinnovo dei propri organi in quanto, in seguito allo svolgimento dei comizi elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, per il Presidente della Provincia di Parma (eletto il 18 dicembre 2021) si è determinata la cessazione dalla carica di Sindaco che ricopriva nel Comune di Fidenza.

I comizi per il rinnovo degli organi della Provincia sono stati convocati dal Presidente uscente con decreto n. 138 del 06 agosto 2024 per la data già fissata del 29 settembre 2024, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7.

Dal sopraccitato decreto di indizione delle elezioni risulta, infatti, che per la Provincia di Parma è ricorsa la fattispecie dell'art. 1, c. 79, lett. b), secondo periodo, della L. 7 aprile 2014, n. 56, relativa all'ipotesi di consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'art. 1, c. 1, della L. 7 giugno 1991, n. 182, tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Per la Provincia di Parma, pertanto, ha trovato applicazione la disciplina transitoria introdotta dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, con l'art. 1, c. 4-bis), il quale ha previsto: *"Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza"*.

Il Presidente della Provincia di Parma ha inviato a questa Sezione di controllo la rispettiva relazione di fine mandato corredata della certificazione dell'Organo di revisione economico finanziario tramite l'applicativo Con.Te

Sulla base di verifiche effettuate d'ufficio, sul portale istituzionale della Provincia si è rinvenuta, altresì, la pubblicazione della relazione e della relativa certificazione avvenuta in data 19 aprile 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del c. 1 dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi

rimedia;

- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

2. La ratio della disposizione si rinviene nell'intento di offrire al cittadino-elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l'amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (All. A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C).

3. La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi - redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione - attraverso cui deve essere portato a compimento l'adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato.

3.1. Con riferimento al primo caso, l'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione.

3.2. Diversamente, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

3.3. In ambo i casi, nei tre giorni successivi alla data di certificazione - effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale - la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di

certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. L'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che *«In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».*

In merito la giurisprudenza contabile ha già chiarito che in aderenza al principio di stretta legalità si deve escludere l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 nei confronti del Presidente della Provincia, del Responsabile del servizio finanziario della Provincia o del Direttore generale della Provincia, in quanto soggetti non espressamente richiamati dal Legislatore nella norma (Del n.15/2015/QMIG e n.15/ SEZAUT/2016/QMIG).

5. Per quanto riguarda la Provincia di Parma va considerato preliminarmente che il mandato del Presidente della Provincia avrebbe dovuto concludersi per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco presso il Comune di Fidenza il 9 giugno 2024. Secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 65, della L. 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"), infatti, *"Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco"*.

Tuttavia, la Provincia di Parma ricade nella situazione descritta dalla lettera b) del c. 79 della L. n.56/2014, già richiamata in premessa, per cui in forza della disciplina provvisoria introdotta per il 2024 dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, art. 1, c. 4-bis), la durata del mandato del Presidente è stata espressamente prorogata fino al rinnovo degli organi anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza.

Pertanto, tenuto conto della sopraccitata proroga legislativa della durata del mandato del Presidente della Provincia, il Collegio rileva come, nella fattispecie in esame, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Presidente della Provincia debba essere individuato conteggiando a ritroso sessanta giorni rispetto alla data stabilita per le elezioni, ed è da tale data che decorrono i termini per i successivi adempimenti, dei quali l'ultimo è la pubblicazione sul portale dell'Ente da effettuarsi entro il 22 agosto 2024.

6. Tenuto conto delle scadenze temporali sopra individuate, la relazione di fine mandato del Presidente della Provincia Parma, redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto interministeriale del 26 aprile 2013 e certificata dall'Organo di revisione, risulta pubblicata nel rispetto dei termini sul sito istituzionale dell'Ente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna

DELIBERA

di dare atto del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 di redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione a questa Sezione e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato 2021/2024 del Presidente della Provincia di Parma

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente e all'Organo di revisione dei conti della Provincia di Parma;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;
- che l'originale della delibera resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Alberto Rigoni
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Marco Scognamiglio
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 16 gennaio 2025

Per il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)